



Concessione n° 21 del 19 FEB. 2015

COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

CONCESSIONE DI ESEGUIRE ATTIVITA' EDILIZIA

O DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

V SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

IL DIRIGENTE

Vista la domanda di concessione edilizia presentata in data 10/10/2014, prot. n. 47644 N.A.P. n. 173/2014, prodotta dai signori: **DI GAETANO Vincenzo**, nato ad Alcamo, (TP), il 16/10/1964, ed ivi residente in via Vitt. Veneto n. 192, C.F. DGT VCN 64R16 A176B, **DI GAETANO Damiana**, nata ad Alcamo, (TP), il 06/06/1963, ed ivi residente in via Vitt. Veneto n. 192, C.F. DGT DMN 63H46 A176H e **ASTA Francesca**, nata ad Alcamo, (TP), il 09/11/1934, ed ivi residente in via Vitt. Veneto n. 192, C.F. STA FNC 34S49 A176Z; -----

Visto il progetto redatto dall'Arch. Carlo RASPANTI, avente ad oggetto: ***"frazionamento di una unità immobiliare in due, adibite una a garage ed una ad attività commerciale"***, ubicate al piano terra di un maggiore edificio, regolarmente approvato con concessione edilizia rilasciata l'11/09/73 n. 944, Licenza di costruzione del 25/05/62 n.738 e Autorizzazione Edilizia del 13/08/02 n.161, il tutto come da elaborati grafici agli atti, sito in Alcamo, al Fg. 126, particella n. 939 sub10 con ingresso dalla via Casale n. 23 e al Fg. 126, particella n. 940 sub16 con ingresso

dalla via Vitt. Veneto n. 114, ricadente in zona "B2" del vigente P. R. G., confinante: la particella n. 939 sub10 da Nord con proprietà Di Gaetano Vincenzo, da Est con via Casale, da Ovest con proprietà Di Gaetano Damiana ed Asta Francesca e a Sud con proprietà Asta Francesco, la particella n. 940 sub16 da Nord con proprietà Paglino, da Est con proprietà Asta Francesco, da Ovest con via Vitt. Veneto e a Sud con androne scala condominiale; -----

Visto l'Atto di Vendita rogato in Alcamo dal notaio Dott. Alfredo Adragna N. di Rep. 16888 del 05/07/1962 e registrato ad Alcamo il 23/07/1962 al n. 93 Vol. 45; ----

Vista la Nota di Trascrizione dell'Atto di Compravendita, rogato dal notaio Dott. Gaspare Spedale N. 27309 di Rep. del 29/04/1962 e registrato in Alcamo il 17/05/1962 al N. 1858; -----

Vista la Dichiarazione di Successione, in morte di Di Gaetano Antonino, presentata all'Agenzia delle Entrate di Trapani Sez. staccata di Alcamo, in data 19/10/2001 al n. 499 Vol. 2; -----

Vista la proposta del tecnico istruttore del 09/01/2015 " *si propone favorevolmente per il rilascio della Concessione Edilizia e contestualmente si autorizza lo scarico dei reflui civili nella pubblica fognatura*"; -----

Vista la costituzione di vincolo di destinazione a parcheggio, rogato in Alcamo dal notaio Dott. Francesco Incardona N. 153976 di Rep. del 27/08/2002; -----

Vista la dichiarazione, redatta dal tecnico progettista in data 27/01/2015, dove conferma il parere rilasciato dal Responsabile dell'Igiene e Sanità Pubblica della A.S.P. n. 9 di Trapani, Distretto Sanitario di Alcamo prot. n.1163 del 28/10/2014 con il quale si esprime Parere Favorevole ai soli fini igienico sanitari. " *Fermo restando che la futura attività sia compatibile con la tipologia descritta*"; -----

Vista la richiesta d'urgenza presentata in data 03/02/2015 prot. n. 4854; -----

Sanitaria Provinciale e da parte della Direzione Provinciale del Lavoro di Trapani, in originale o in copia conforme all' originale resa nei modi di legge; -----

- Documento unico di regolarità contributiva -DURC- della/e impresa/e e dei lavoratori autonomi, esecutrice/i dei lavori; -----

- Dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori attestante l'avvenuta verifica dell'ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., da rendersi nei modi di cui al DPR 445/2000, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità. -----

Dal V Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale.

Si dà atto che, unitamente alla presente, sarà rilasciata al richiedente una copia del progetto approvato, che rimane anche agli atti dell'ufficio, composta dai seguenti elaborati: -----

- N. 1 copia Tav. 1, n.1 copia Tav. 2, n.1 copia Tav. 4; -----

Ordine cronologico rispettato ai sensi dell'art. 4 comma 3° della L.R. 10/91 e s.m.i.

19 FEB. 2015

Alcamo li

L'Istruttore Amministrativo
Margherita Parrino

L'Istruttore Tecnico
Geom. Roberto Carvaruso

IL DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino

IL FUNZIONARIO INCARICATO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
Geom. GIUSEPPE STABILE

Ultimata la costruzione dovrà essere richiesta al Sindaco la dichiarazione di abitabilità o agibilità prescritte dall'art. 220 del T.U. delle leggi Sanitarie, approvate con R.D. 27/07/1934 n° 1265 e successive modifiche ed integrazioni. L'abitabilità o l'agibilità è necessaria prima che sia in qualsiasi modo iniziato l'uso della costruzione; 22) Il rilascio della Concessione non vincola il Comune in ordine a lavori che il Comune stesso intende eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognatura, impianto idrico, etc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti; 23) La Ditta è tenuta a comunicare, per iscritto, l'avvenuto inizio dei lavori; 24) Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli organi di controllo. Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico la tabella, chiaramente leggibile, nella quale sono indicati: I) nome e cognome del concessionario o l'indicazione della pubblica amministrazione dal quale dipende il lavoro; II) nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori; III) nome della ditta esecutrice dei lavori; IV) data e numero della presente concessione, destinazione d'uso e unità immobiliari consentite; V) data entro cui devono essere ultimati i lavori come stabilito nel presente atto; VI) Prima dell'inizio dei lavori ovvero contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori, la Ditta dovrà presentare la seguente documentazione: -----

- Atto di nomina del Direttore dei Lavori; -----
- Documentazione e/o dichiarazione del committente dalla quale si evincano le generalità dell'impresa/e esecutrice dei lavori ovvero dei lavoratori autonomi, in applicazione dell'art. 90 comma 9 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.; -----
- Copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. riportante il timbro e/o ricevuta di avvenuta ricezione da parte dell'Azienda

Vista l'attestazione di versamento n. 76 del 28/01/2015 di € 294,00, quale spese di registrazione; -----

Riconosciuta il 09/01/2015 l'esenzione per il contributo sugli Oneri Concessori dal Tecnico Istruttore; -----

Vista la L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e s.m.i.; -----

Vista la Legge 15 Maggio 1997, n° 127 e s.m.i.; -----

Visto il D.P.R. 380/2001; -----

RILASCIA

ai sig. ri: **DI GAETANO Vincenzo**, nato ad Alcamo, (TP), il 16/10/1964, ed ivi residente in via Vitt. Veneto n. 192, C.F. DGT VCN 64R16 A176B, **DI GAETANO Damiana**, nata ad Alcamo, (TP), il 06/06/1963, ed ivi residente in via Vitt. Veneto n. 192, C.F. DGT DMN 63H46 A176H e **ASTA Francesca**, nata ad Alcamo, (TP), il 09/11/1934, ed ivi residente in via Vitt. Veneto n. 192, C.F. STA FNC 34S49 A176Z, ognuno per i propri diritti; la Concessione Edilizia per "**frazionamento di una unità immobiliare in due, adibite una a garage ed una ad attività commerciale**", ubicate al piano terra di un maggiore edificio, regolarmente approvato con concessione edilizia rilasciata l'11/09/73 n. 944, Licenza di costruzione del 25/05/62 n.738 e Autorizzazione Edilizia del 13/08/02 n.161, il tutto come da elaborati grafici agli atti, sito in Alcamo, al Fg. 126, particella n. 939 sub10 con ingresso dalla via Casale n. 23 e al Fg. 126, particella n. 940 sub16 con ingresso dalla via Vitt. Veneto n. 114, ricadente in zona "B2" del vigente P. R. G.; --- Si da atto che l'immobile in oggetto scaricherà nell'impianto fognario comunale. ---- Il presente atto viene rilasciato con salvezza del conguaglio degli oneri concessori (L.R. n. 4/03 art. 12). -----



PRESCRIZIONI GENERALI

1) Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla sicurezza ed igiene nei cantieri mobili e temporanei; 2) I diritti dei terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori; 3) E' vietato in ogni caso ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone o cose; 4) Il luogo destinato alle costruzioni di che trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree e spazi pubblici; 5) Per le eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'ufficio Comunale competente. Le aree e spazi così occupati debbono essere restituiti così come erano, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo; 6) Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente; 7) Gli assiti di cui al paragrafo 4 od altri ripari debbano essere imbiancati agli angoli salienti a tutta l'altezza e muniti di lanterna a luce rossa da mantenersi accesa dal tramonto al levare del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale; 8) L'Ufficio Comunale competente si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni presenti, etc. che risultassero applicabili ad opere ultimate secondo i relativi regolamenti; 9) L'allineamento stradale e gli eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un tecnico dell'Ufficio Tecnico Comunale previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta in presenza del Direttore dei lavori; 10) E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla Legge; 11) Dovranno essere osservate le norme a disposizione di cui alla L. 05 Novembre 1971, n° 1086 e successive modifiche ed integrazioni, sulle

opere in conglomerato cementizio normale e precompresso a strutture metalliche, nonché le prescrizioni costruttive di cui alla L. 25 Novembre 1962, n° 1684 e la L. 02/02/74 n. 64, e la L.R. n.7/2003 art.32 avente per oggetto "Provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche" e successive modifiche ed integrazioni; 12) Il Committente e/o il Proprietario e/o l'Impresa esecutrice dei lavori sono responsabili dell'osservanza delle norme di cui al D. Lgs n.152/2006; 13) Il Titolare della Concessione, il direttore dei lavori e l'Assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamenti, come delle modalità esecutive fissate nella presente Concessione; 14) Per le costruzioni eseguite in difformità della Concessione si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L. 28 Gennaio 1977, n° 10 e della L.R. 27/12/78, n° 71 e successive modifiche ed integrazioni; 15) I lavori devono essere eseguiti con l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici; 16) L'esecuzione dei lavori dovrà tenere conto delle disposizioni per la tutela delle acque dall'inquinamento; 17) L'esecuzione dei lavori dovrà tenere conto della normativa in materia di inquinamento acustico; 18) Il Committente e/o il proprietario dell'immobile è tenuto ad affidare gli eventuali lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati dall'art.1, comma 2 D.M. n.37/2008, ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.M. degli Impianti, di cui al superiore punto; 19) L'Impresa installatrice deve depositare, entro 30 gg. della fine dei lavori la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'art.5 D.M. 37/2008, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti; 20) I lavori devono avere inizio entro un anno dal rilascio della presente concessione, ai sensi dell' art. 4 della L. 10/77, e devono essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori, pena nullità del presente atto; 21)

